

p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, nonché l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori;

s) gestione dell'Osservatorio per la scuola digitale;

t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

u) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;

v) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonché alla valorizzazione del merito;

z) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

aa) supporto nell'elaborazione statistica di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

cc) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

8. Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.

9. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale,

in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

b) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;

c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

d) promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonché sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;

e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi;

f) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;

g) gestione della rete di comunicazione del Ministero;

h) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

i) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonché studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini;

l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

m) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;

n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero;

o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

p) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.»

Note all'art. 2:

— Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, si veda nelle note all'art. 1.

24G00202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2024.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Galeazzo BIGNAMI dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante nomina dei Sottosegretari di Stato e, in particolare, la nomina dell'on. Galeazzo BIGNAMI a Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022, recante attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'on. Galeazzo BIGNAMI;

Viste le dimissioni presentate dall'on. Galeazzo BIGNAMI dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Galeazzo BIGNAMI dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3086

24A06524

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2024.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b);

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;

Visto l'Accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»;

Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», che all'art. 1:

a) comma 1, prevede che sia favorita la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i soggetti ed i mezzi di trasporto ivi indicati;

b) comma 2, prevede che «Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per l'università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.»;

c) comma 5, prevede che «ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», e comma 6, che stabilisce che «Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

Considerato che il sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fa parte del sistema italiano di formazione superiore, come evidenziato nella nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 278 del 14 febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 244205 del 2021, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 al foglio n. 1470, con il quale, tra l'altro, è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, il piano gestionale n. 2 del capitolo di spesa n. 3603, denominato «Contributo all'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni», nell'ambito della Missione «Tutela della salute» del programma «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie», azione «Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA», sul quale risultano iscritte le risorse di cui all'art. 1, comma 5, della legge 4 agosto 2021, n. 116, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

Tenuto conto che le risorse relative alle annualità 2021, 2022 e 2023 risultano iscritte in conto residui sul citato capitolo n. 3603, piano gestionale 2;

Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano non partecipano al riparto di finanziamenti recati da leggi statali, per effetto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

